

**Decreto esecutivo**  
**concernente la modifica delle procedure in materia di commesse pubbliche**  
**in tempo di emergenza epidemiologica da COVID-19**  
 (del 15 aprile 2020)

IL CONSIGLIO DI STATO  
 DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

- considerato lo stato di necessità dichiarato con la risoluzione n. 1262 dell'11 marzo 2020 dal Consiglio di Stato per tutto il territorio del Cantone Ticino, poi prorogato con risoluzioni n. 1648 del 27 marzo 2020 e n. 1826 del 15 aprile 2020;
- preso atto della decisione del 16 marzo 2020 del Consiglio federale con la quale è stata decretata una situazione straordinaria per tutto il Paese sulla base dell'articolo 7 della legge sulle epidemie del 28 settembre 2012;
- preso atto delle previsioni attuali sull'evoluzione dell'epidemia causata dal coronavirus (COVID-19), secondo le quali la situazione di emergenza continuerà anche nelle prossime settimane;
- considerati l'impatto della situazione di emergenza sulle attività economiche e la necessità di attenuare in via temporanea alcune norme procedurali per agevolare le attività economiche;
- visto l'articolo 40 della legge sulle epidemie del 28 settembre 2012,

**decreta:**

**Art. 1<sup>1</sup>** In deroga all'articolo 39 capoverso 5 del regolamento di applicazione della legge sulle commesse pubbliche e del concordato intercantonale sugli appalti pubblici del 12 settembre 2006 (RLCPubb/CIAP), sono ammesse dilazioni di pagamento per versamenti esigibili a partire dal 1° gennaio 2020, nella misura in cui accordate dalle competenti autorità o dal diritto federale e cantonale.

**Art. 2** ...<sup>2</sup>

**Art. 3<sup>3</sup>** L'applicazione dell'articolo 34 capoverso 3 RLCPubb/CIAP è sospesa e vale quanto segue: se l'offerente è una società, iscritta o meno a un albo o registro professionale, i requisiti devono essere adempiuti:

- a) per le commesse edili e le commesse per le quali vi è un albo o un registro professionale obbligatorio, da un titolare, direttore o membro dirigente effettivo che partecipa alla gestione della medesima con presenza superiore al 50% della normale durata del lavoro;
- b) per le commesse di servizio, da un collaboratore impiegato che fungerà da responsabile e garante della qualità della commessa con presenza superiore al 50% della normale durata del lavoro.

**Art. 3a<sup>4</sup>** Nel caso non sia possibile rispettare le raccomandazioni della Confederazione concernenti l'igiene e il distanziamento sociale, in deroga all'articolo 31 LCPubb e all'articolo 45 RLCPubb/CIAP, nel rispetto dei principi generali e procedurali, segnatamente della trasparenza, della tutela dei dati confidenziali comunicati dall'offerente, l'apertura pubblica può, essere sostituita alternativamente:

- a) dalla possibilità di assistere, nel rispetto della protezione e della sicurezza dei dati, mediante videoconferenza allo svolgimento dell'apertura, della quale è tenuta una registrazione integrale audio e video;
- b) dalla registrazione integrale audio e video dello svolgimento dell'apertura, nel rispetto della protezione e della sicurezza dei dati, con obbligo del committente di consegnarla gratuitamente a tutti gli offerenti;
- c) dall'attestazione notarile della presenza del notaio all'apertura e della regolarità delle operazioni, con l'obbligo del committente di consegnare gratuitamente copia autentica del brevetto a tutti gli offerenti.

<sup>1</sup> Art. modificato dal DE 13.5.2020; in vigore dal 18.5.2020 - BU 2020, 173.

<sup>2</sup> Art. abrogato dal DE 13.5.2020; in vigore dal 18.5.2020 - BU 2020, 173.

<sup>3</sup> Art. modificato dal DE 13.5.2020; in vigore dal 18.5.2020 - BU 2020, 173.

<sup>4</sup> Art. introdotto dal DE 13.5.2020; in vigore dal 18.5.2020 - BU 2020, 173.

## 730.150

**Art. 4** 1Il presente decreto esecutivo è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi ed entra in vigore immediatamente.<sup>5</sup>

2Esso è applicabile alle procedure il cui termine di presentazione dell'offerta è scaduto dopo l'11 marzo 2020.<sup>6</sup>

3Alle procedure avviate mediante pubblicazione prima del 18 maggio 2020 e alle procedure su invito avviate prima del 18 maggio 2020 si applicano gli articoli 1 e 2 previgenti.<sup>7</sup>

Pubblicato nel BU **2020**, 139.

---

<sup>5</sup> Entrata in vigore: 17 aprile 2020 - BU 2020, 139.

<sup>6</sup> Cpv. modificato dal DE 13.5.2020; in vigore dal 18.5.2020 - BU 2020, 173.

<sup>7</sup> Cpv. introdotto dal DE 13.5.2020; in vigore dal 18.5.2020 - BU 2020, 173.